

segue: Tabella n. 2.11. - Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali  
 Articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88

Conto economico di esercizio - Parte Seconda: ENTRATE

DESCRIZIONE	VALORI ASSOLUTI (in miliardi di lire)			VARIAZIONI PERCENTUALI	
	1998	1999	2000	1999/1998	2000/1999
<b>1 TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO</b>	<b>76.128</b>	<b>91.898</b>	<b>101.912</b>	<b>20,7%</b>	<b>10,9%</b>
1.1. A copertura d'interventi e delle altre spese a carico della Gestione	72.908	75.384	79.989	3,4%	6,1%
1.2. A copertura di disavanzi di esercizio delle gestioni previdenziali	399	414	4.652	3,8%	(*)
1.3. A copertura degli oneri della Gestione degli invalidi civili	2.821	16.100	17.271	(*)	7,3%
<b>2 ALTRI TRASFERIMENTI</b>	<b>656</b>	<b>895</b>	<b>712</b>	<b>36,4%</b>	<b>-20,4%</b>
2.1. Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	562	798	576	42,0%	-27,8%
* dalle Regioni	158	486	209	207,6%	-57,0%
* dai Comuni e dalle Province	43	62	23	44,2%	-62,9%
* da altri Enti previdenziali	361	250	344	-30,7%	37,6%
2.2. Trasferimenti dalle gestioni dell'Inps	94	97	136	3,2%	40,2%
<b>3 CONTRIBUTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.236</b>	<b>2.285</b>	<b>2.310</b>	<b>2,2%</b>	<b>1,1%</b>
<b>4 ALTRE ENTRATE</b>	<b>1.387</b>	<b>1.049</b>	<b>1.055</b>	<b>-24,4%</b>	<b>0,6%</b>
4.1. Recupero di prestazioni ed altri interventi	407	342	867	-16,0%	153,5%
4.2. Entrate diverse	980	707	188	-27,9%	-73,4%
<b>Totale delle ENTRATE</b>	<b>80.407</b>	<b>96.127</b>	<b>105.989</b>	<b>19,6%</b>	<b>10,3%</b>

  

<b>COMPOSIZIONE % DEI TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO</b>			
1 A copertura d'interventi e delle altre spese a carico della Gestione	95,8%	82,0%	78,5%
2 A copertura di disavanzi di esercizio delle gestioni previdenziali	0,5%	0,5%	4,6%
3 A copertura degli oneri della Gestione degli invalidi civili	3,7%	17,5%	16,9%
<b>TOTALE</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

(\*) Variazione non significativa.

Tabella n. 2.12. - Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali  
Analisi degli oneri per INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO

DESCRIZIONE	VALORI ASSOLUTI (in miliardi di lire)			VARIAZIONI PERCENTUALI	
	1998	1999	2000	1999/1998	2000/1999
<b>1 TRATTAMENTI PENSIONISTICI</b>					
<b>1.1. Pensioni sociali, assegni vitalizi, assegni vitalizi</b>	<b>3.828</b>	<b>4.294</b>	<b>4.783</b>	<b>12,2%</b>	<b>11,4%</b>
* Pensioni agli ultra65enni sprovvisti di reddito	3.747	4.213	4.705	12,4%	11,7%
* Assegni vitalizi - art. 11, legge 75/1980	81	81	78	0,0%	-3,7%
<b>1.2. Pensioni CDCM liquidate con decorrenza anteriore al 1989</b>	<b>10.566</b>	<b>10.121</b>	<b>9.704</b>	<b>-4,2%</b>	<b>-4,1%</b>
<b>1.3. Oneri per pensionamenti anticipati</b>	<b>2.444</b>	<b>1.855</b>	<b>1.900</b>	<b>-24,1%</b>	<b>2,4%</b>
* Rate di pensione	2.227	1.769	1.691	-20,6%	-4,4%
* Maggiore anzianità assicurativa IVS	217	86	209	-60,4%	143,0%
<b>1.4. Sostegno della spesa pensionistica</b>	<b>36.202</b>	<b>36.500</b>	<b>37.124</b>	<b>0,8%</b>	<b>1,7%</b>
* Quota parte ciascuna mensilità di pensione - art. 37, comma 3, lett. c, legge 88/1989	22.163	22.510	23.025	1,6%	2,3%
* Quota parte pensioni invalidità liquidate con decorrenza anteriore legge 222/1984	6.000	6.150	6.273	2,5%	2,0%
* Perequazione pensioni d'annata - legge 59/1991	3.563	3.353	3.350	-5,9%	-0,1%
* Quota parte rate di pensione - art. 11, legge 54/1982	1.364	1.367	1.383	0,2%	1,2%
* Quota parte rate di pensione del Fondo Clero - art. 21, legge 903/1973	11	12	12	9,1%	0,0%
* Integrazione al trattamento minimo assegno ordinario invalidità - art. 1, legge 222/1984	538	531	546	-0,9%	2,8%
* Maggiorazione sociale trattamenti minimi pensione - art. 1 legge 140/1985 e successive	321	319	320	-0,6%	0,3%
* Miglioramenti pensioni superiori trattamento minimo - art. 3, legge 544/1988	650	650	650	0,0%	0,0%
* Maggiorazione pensione ex combattenti - art. 6, legge 140/85 e art. 6 legge 544/1988	822	851	829	3,5%	-2,6%
* Quote pensione connesse a maggiore anzianità assicurativa iscritti Fondo ex dazieri	9	9	9	0,0%	0,0%
* Quota parte integrazione trattamento minimo modifica limiti reddito - D.Lvo 503/1992	230	217	215	-5,7%	-0,9%
* Oneri maggiore perequazione pensioni importo mensile fino a 1 milione	491	480	463	-2,2%	-3,5%
* Pensioni delle ostetriche (ex Enpao)	11	11	11	0,0%	0,0%
* Quote pensioni afferenti periodi di lavoro prestati presso Forze armate alleate in Italia	1	1	1	0,0%	0,0%
* Assegni temporanei ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia	6	6	5	0,0%	-16,7%
* Quota parte pensioni convenzione internazionale Italia/Venezuela	24	23	28	-4,2%	21,7%
* Quota parte pensioni convenzione internazionale Italia/San Marino	0	1	0	(*)	-100,0%
* Quota parte pensioni convenzione internazionale Italia/Australia	0	9	4	(*)	-55,6%
<b>Totale TRATTAMENTI PENSIONISTICI</b>	<b>53.040</b>	<b>52.770</b>	<b>53.511</b>	<b>-0,5%</b>	<b>1,4%</b>

segue: Tabella n. 2.12. - Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali  
Analisi degli oneri per INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO

DESCRIZIONE	VALORI ASSOLUTI (in miliardi di lire)			VARIAZIONI PERCENTUALI	
	1998	1999	2000	1999/1998	2000/1999
<b>2 MANTENIMENTO DEL SALARIO</b>					
<b>2.1. Trattamenti di disoccupazione</b>	2.928	3.470	2.625	18,5%	-24,4%
* Indennità e trattamenti speciali	2.799	3.083	2.435	10,1%	-21,0%
* Copertura assicurativa IVS periodi indennizzati	95	350	142	268,4%	-59,4%
* Trasferimento alla Gestione prestazioni temporanee quota parte dell'indennità ordinaria di disoccupazione	34	37	48	8,8%	29,7%
<b>2.2. Trattamenti d'integrazione salariale straordinaria</b>	945	678	912	-28,3%	34,5%
* Trattamenti d'integrazione salariale	578	444	530	-23,2%	19,4%
* Copertura assicurativa IVS periodi indennizzati	317	192	339	-39,4%	76,6%
* Rimborsi alle aziende quote di indennità di anzianità	50	42	43	-16,0%	2,4%
<b>2.3. Trattamenti di mobilità</b>	2.228	2.313	2.407	3,8%	4,1%
* Indennità di mobilità	1.366	1.425	1.475	4,3%	3,5%
* Copertura assicurativa IVS periodi indennizzati	862	888	932	3,0%	5,0%
<b>Totale MANTENIMENTO SALARIO</b>	<b>6.101</b>	<b>6.461</b>	<b>5.944</b>	<b>5,9%</b>	<b>-8,0%</b>
<b>3 TRATTAMENTI DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI ONERI PREVIDENZIALI</b>					
<b>3.1. Trattamenti economici antitubercolare</b>	37	525	471	(*)	-10,3%
* Indennità e assegni	37	184	145	(*)	-21,2%
* Coperture assicurative IVS periodi indennizzati	0	341	326	(*)	-4,4%
<b>3.2. Quota parte di prestazioni per la maternità</b>	0	0	253	0,0%	(*)
<b>Totale TRATTAMENTI</b>	<b>37</b>	<b>525</b>	<b>724</b>	<b>(*)</b>	<b>37,9%</b>
<b>4 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA</b>					
<b>4.1. Quota parte dell'assegno per il nucleo familiare</b>	3.467	3.231	3.231	-6,8%	0,0%
<b>4.2. Assegni familiari ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri</b>	28	19	21	-32,1%	10,5%
<b>4.3. Assegno per maternità - art. 49, comma 8, legge 488/1999</b>	0	0	0	0,0%	0,0%
<b>4.4. Prestazioni erogate per conto dei Comuni</b>	0	0	784	0,0%	(*)
* Assegno per il nucleo familiare	0	0	609	0,0%	(*)
* Assegno per maternità	0	0	175	0,0%	(*)
<b>4.5. Interventi per l'assistenza a persone handicappate</b>	23	27	46	17,4%	70,4%
* Prestazioni	23	27	41	17,4%	51,9%
* Copertura IVS periodi di assistenza	0	0	5	0,0%	(*)
<b>4.6. Interventi a sostegno della parità e maternità - legge 53/2000</b>	0	0	0	0,0%	0,0%
* Prestazioni	0	0	0	0,0%	0,0%
* Copertura IVS periodi indennizzati	0	0	0	0,0%	0,0%
<b>Totale INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA</b>	<b>3.518</b>	<b>3.277</b>	<b>4.082</b>	<b>-6,9%</b>	<b>24,6%</b>

segue: Tabella n. 2.12. - Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali  
Analisi degli oneri per INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO

DESCRIZIONE	VALORI ASSOLUTI (In miliardi di lire)			VARIAZIONI PERCENTUALI	
	1998	1999	2000	1999/1998	2000/1999
<b>5 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE</b>					
5.1. Sgravi di oneri sociali nel Mezzogiorno	2.015	1.701	1.049	-15,6%	-38,3%
* Imprese non agricole	1.835	1.578	969	-14,0%	-38,6%
* Imprese agricole	180	123	80	-31,7%	-35,0%
5.2. Altri sgravi e trasferimenti	1.509	2.031	4.331	34,6%	113,2%
5.3. Copertura alle gestioni previdenziali del mancato gettito contributivo conseguente ad esoneri e riduzioni contributive disposte per legge ( <i>Sottocontribuzioni</i> )	10.037	11.086	12.194	10,5%	10,0%
<b>Totale TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE</b>	<b>13.561</b>	<b>14.818</b>	<b>17.574</b>	<b>9,3%</b>	<b>18,6%</b>
<b>6 INTERVENTI DIVERSI</b>					
6.1. Trasferimento alla Gestione CDCM eccedenza contributi dello Stato per assegni familiari rispetto all'onere per assegni familiari	49	58	56	18,4%	-3,4%
6.2. Copertura assicurativa periodi di lavoro italiani in Libia - Legge 166/1991	13	9	8	-30,8%	-11,1%
6.3. Prosecuzione volontaria per perfezionamento requisiti pensioni dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili	0	21	36	(*)	71,4%
6.4. Copertura assicurativa giornate attribuite ai lavoratori agricoli a tempo determinato	0	578	326	(*)	-43,6%
6.5. Altri interventi	4	50	84	(*)	68,0%
<b>Totale INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>66</b>	<b>716</b>	<b>510</b>	<b>(*)</b>	<b>-28,8%</b>
<b>Totale degli INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO</b>	<b>76.323</b>	<b>78.567</b>	<b>82.345</b>	<b>2,9%</b>	<b>4,8%</b>

(\*) Variazione non significativa.

**PARTE TERZA**  
**IL QUADRO NORMATIVO E L'ANDAMENTO**  
**DELL'ECONOMIA ITALIANA NEL 2000**

### 1. I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI

La gestione dell'Inps è stata interessata dall'applicazione di numerosi provvedimenti normativi emanati nel corso dell'anno 2000 ovvero in anni precedenti con i quali:

- sono stati affidati all'Inps nuovi compiti;
- sono state profondamente modificate preesistenti norme riguardanti alcuni fondi e gestioni amministrate;
- sono state emanate nuove norme o apportate sostanziali modifiche a provvedimenti esistenti che interessano in generale il campo di attività dell'Istituto.

Dei suddetti provvedimenti normativi si riportano in forma sintetica quelli di maggiore rilevanza rinviando, per una illustrazione più analitica e compiuta, alla relazione del Direttore generale che accompagna i rendiconti generali dell'Inps dell'anno 2000.

I principali provvedimenti normativi emanati in anni precedenti e nell'anno 2000 riguardano:

- **il decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146**, che ha disposto dal 1° gennaio 2000 l'aumento di 0,70 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS a carico dei datori di lavoro (+0,20 punti) e dei lavoratori dipendenti agricoli (+0,50 punti) (*Art. 3, comma 1*) e l'aumento di 0,50 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS a carico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (*Art. 3, comma 3*);
- **la legge 27 dicembre 1997, n. 449**, che ha disposto dal 1° gennaio 2000 l'aumento di 0,20 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS a carico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (*Art. 59, comma 15*);
- **il decreto interministeriale 20 novembre 1999 (Tesoro-Lavoro)**, che ha fissato nell'1,5% l'incremento provvisorio da applicare alle pensioni dal 1° gennaio 2000 ai fini della perequazione automatica. Con decreto del 20 novembre 2000 l'incremento definitivo è stato fissato nell'1,6%;
- **la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000)**, che tra l'altro ha disposto:
  - un maggior apporto dello Stato (618 mld. in complesso) a copertura degli oneri di ciascuna mensilità di pensione erogata dalle gestioni previdenziali interessate (+495 mld.) e degli oneri delle pensioni d'invalidità aventi decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge 222/1984 (+123 mld.) (*Art. 35, comma 1*);
  - la riduzione dal 1° luglio 2000 di 0,20 punti percentuali dell'aliquota contributiva destinata al finanziamento delle prestazioni economiche di maternità (*Art. 49, comma 1*);

- l'aumento di 1 punto percentuale dell'aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla gestione previdenziale dei lavoratori parasubordinati (*Art. 51, comma 1*);
- l'aumento di £. 18.000 mensili attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2000 alle pensioni sociali e agli assegni sociali erogati ai cittadini ultra65enni sprovvisti di reddito (*Art. 52*);
- la soppressione dei Fondi elettrici e telefoni, la modifica della normativa che regola il Fondo clero, l'armonizzazione della contribuzione a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto e l'istituzione del Fondo pensioni del personale della Ferrovie dello Stato Spa. (il relativo commento è svolto più avanti);
- **il decreto ministeriale 7 gennaio 2000 (Lavoro)**, che ha determinato le retribuzioni convenzionali imponibili ai fini previdenziali per l'anno 2000;
- **il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56**, che, all'art. 3, comma 1, ha stabilito nello 0,9% per l'anno 2000 la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- **il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81**, che ha dettato integrazioni e modifiche alla disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- **il decreto ministeriale 1° marzo 2000 (Interno)**, che ha determinato per l'anno 2000 gli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti e i limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse;
- **la legge 8 marzo 2000, n. 53**, che ha dettato disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città;
- **il decreto ministeriale 15 marzo 2000 (Sanità)**, che ha dettato disposizioni per il coordinamento dell'attività sanitaria ed amministrativa ai fini dell'erogazione nell'anno 2000 delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dell'Inps e dell'Inail;
- **il provvedimento 29 marzo 2000** del Governatore della Banca d'Italia, recante gli schemi di bilancio delle società per la cartolarizzazione dei crediti;
- **il decreto interministeriale 6 aprile 2000 (Lavoro-Tesoro)**, che ha adeguato il contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica relativo all'anno 1998;
- **il decreto interministeriale 12 aprile 2000 (Lavoro-Tesoro)**, che ha disposto agevolazioni contributive per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale;
- **il decreto 20 aprile 2000** del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha differito, per l'anno 2000, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e di effettuazione dei relativi versamenti;
- **il decreto interministeriale 2 maggio 2000 (Lavoro-Tesoro)**, con il quale è stato fissato il tasso d'interesse da corrispondersi per l'utilizzazione degli avanzi delle gestioni previdenziali degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali;
- **il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130**, che ha dettato disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

- **la determinazione 25 maggio 2000, n. 42/2000**, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che ha provveduto alla riclassificazione delle zone svantaggiate, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146;
- **il decreto 10 giugno 2000, n. 218**, del Presidente della Repubblica, che ha approvato il Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - allegato 1, numeri 90 e 91;
- **il decreto dirigenziale 19 luglio 2000 (Lavoro)**, che ha provveduto alla determinazione del reddito dei mezzadri e coloni per l'anno 2000 ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
- **il decreto dirigenziale 19 luglio 2000 (Lavoro)**, che ha provveduto alla determinazione del reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 2000 ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario;
- **il decreto ministeriale 21 luglio 2000 (Lavoro)**, che ha determinato i limiti minimi di retribuzione imponibile, ai fini contributivi, per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;
- **il decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278 (Solidarietà sociale-Sanità-Lavoro-Pari opportunità)**, che ha approvato il Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari;
- **il decreto interministeriale 25 luglio 2000 (Lavoro-Tesoro)**, che ha disposto la riduzione dal 4% all'1,7%, a decorrere dal 1° ottobre 2000, dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro contribuenti al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, ai sensi del comma 3, articolo 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, come modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1987, n. 61;
- **il decreto interministeriale 7 agosto 2000 (Lavoro-Tesoro)**, che ha disposto agevolazioni contributive a favore dei soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
- **il decreto interministeriale 7 agosto 2000 (Lavoro-Tesoro)**, che ha determinato le modalità e i termini per la trattenuta del contributo di solidarietà sugli importi dei trattamenti pensionistici, previsto dall'art. 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per la parte eccedente il massimale annuo;
- **il decreto interministeriale 17 agosto 2000 (Lavoro-Tesoro)**, concernente modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia e conferma per l'anno 2000 della riduzione dell'11,50 per cento della riduzione contributiva;
- **il decreto 30 agosto 2000** del Presidente della Repubblica, che ha dettato norme per la programmazione semestrale delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni a norma dell'art. 39, commi 3 e 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
- **il decreto ministeriale 5 settembre 2000 (Tesoro)**, che ha dettato modalità per il ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte dell'Inps e dell'Inpdap per il pagamento delle pensioni;

- **il decreto interministeriale 8 settembre 2000 (Tesoro-Finanze-Lavoro)**, concernente emissione di ulteriori titoli da parte della società di cartolarizzazione a fronte di crediti contributivi ceduti da parte dell'Inps;
- **il decreto dirigenziale 11 settembre 2000 (Finanze)**, che ha integrato il decreto dirigenziale 28 giugno 1999, di approvazione dei modelli della cartella di pagamento e dell'avviso d'intimazione, ai sensi degli articoli 25 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- **il decreto ministeriale 22 settembre 2000 (Lavoro)**, con il quale è stato determinato l'imponibile medio giornaliero ed è stato elevato il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative sociali e per i lavoratori soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;
- **il decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265**, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2000, n. 343, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca;
- **il decreto interministeriale 27 settembre 2000 (Lavoro-Tesoro)**, relativo all'individuazione degli immobili degli enti previdenziali pubblici da dismettere ai sensi dell'art. 7 della legge n. 140/197 e determinazione delle procedure di vendita degli stessi;
- **il decreto interministeriale 12 ottobre 2000 (Lavoro-Sanità)**, recante integrazioni e modifiche ad decreto ministeriale 18 aprile 1996 concernente la disciplina delle visite di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
- **il decreto interministeriale 19 ottobre 2000 (Lavoro-Tesoro)**, che ha approvato il disciplinare per l'espletamento delle gare per la dismissione dei beni immobiliari degli enti previdenziali pubblici nonché schema-tipo di contratto di vendita dei predetti beni;
- **la legge 24 ottobre 2000, n. 323**, concernente il riordino del settore termale;
- **la legge 8 novembre 2000, n. 328**, relativa alla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- **il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2000**, relativa alla determinazione per il triennio 1999/2001 del contributo di solidarietà al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
- **il decreto interministeriale 14 novembre 2000 (Lavoro-Tesoro)**, che ha adeguato il contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica relativo all'anno 1999;
- **il decreto interministeriale 14 novembre 2000 (Lavoro-Tesoro)**, che ha elevato, con effetto dal 1° gennaio 1999, da £. 1.617.600 a £. 1.645.200 il contributo annuo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
- **la legge 21 novembre 2000, n. 342 (collegato fiscale alla legge finanziaria 2000)** che, tra l'altro, ha dettato disposizioni in materia di addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, superando le difficoltà operative evidenziate dai sostituti d'imposta in sede di applicazione della precedente normativa.  
In particolare l'articolo 28 risolve i problemi riscontrati dai sostituti d'imposta che, nel determinare l'addizionale per soggetti residenti in comuni diversi, si sono trovati nella necessità di verificare presso ciascun albo comunale la eventuale intervenuta variazione della aliquota di compartecipazione.

- **il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346**, recante interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua. Il decreto è decaduto per decorrenza dei termini costituzionali. L'art. 78, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha stabilito che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto 346/2000;
- **la comunicazione del 9 dicembre 2000 del Ministero delle finanze** (*pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2000 – supplemento ordinario n. 202*) che riporta l'elenco dei Comuni che hanno determinato per l'anno 2000 la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale e provinciale all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- **il decreto ministeriale 11 novembre 2000 (Tesoro)**, che ha modificato il saggio dell'interesse legale elevando dal 1° gennaio 2001 dal 2,5% al 3,5%;
- **la legge 14 dicembre 2000, n. 385**, che ha dettato nuove norme in materia d'integrazione al trattamento minimo delle pensioni;
- **il decreto interministeriale 22 dicembre 2000 (Lavoro-Tesoro)** – *pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001* - che ha disposto per l'anno 1989 la riduzione dall'11,219% all'8,89% dell'aliquota contributiva (di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414) a carico dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto.

## **2. I NUOVI COMPITI AFFIDATI ALL'INPS**

### **2.1. L'istituzione del Fondo pensioni del personale della Ferrovie dello Stato SpA**

L'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, ha disposto dal 1° aprile 2000 la soppressione del Fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418 e l'istituzione nell'ambito dell'Inps di un apposito Fondo speciale al quale sono trasferiti i compiti istituzionali del soppresso Fondo.

Al nuovo Fondo speciale sono attribuite tutte le attività e le passività quali risultano dalla contabilità del soppresso fondo al 31 dicembre 1999.

Il personale della Ferrovie dello Stato S.p.A. adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni del Fondo soppresso, pari a 250 unità, è trasferito all'Inps. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 2000 è stato disposto l'inquadramento nell'Inps delle predette unità

Per espressa previsione normativa le norme attuative dell'art. 43 sono state definite con uno o più decreti interministeriali (Lavoro-Tesoro).

In sede di prima applicazione dell'art. 43 i rapporti tra la Ferrovie dello Stato Spa, l'Inps e gli altri enti ed amministrazioni interessate sono regolate da apposite convenzioni atte a garantire la continuità delle prestazioni.

Con decreto interministeriale del 15 giugno 2000 (Lavoro-Tesoro) sono state dettate le norme per l'iscrizione al Fondo speciale istituito presso l'Inps.

Per la rilevazione dei fatti amministrativi è stata istituita, in seno all'Inps, la gestione assicurativa a ripartizione denominata "Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale della Ferrovie dello Stato S.p.A. - Art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488".

Il Fondo è finanziato con i contributi della Ferrovie dello Stato S.p.A. (e dei lavoratori della stessa azienda) e con i trasferimenti dal bilancio dello Stato che assicurano il pareggio annuale del conto economico. Conseguentemente gli aggregati delle entrate e delle uscite del nuovo Fondo non incidono sui risultati di gestione dell'Inps.

Infine nello Stato patrimoniale del nuovo Fondo è stato iscritto, ai sensi dell'art. 43, comma 2, lettera c, l'avanzo patrimoniale netto del soppresso fondo.

## **2.2. L'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo**

L'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto che, in attesa di una organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema.

Con decreto interministeriale del 28 aprile 2000, n. 157 (Lavoro-Tesoro) - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 139 del 16 giugno 2000 - è stato emanato il Regolamento relativo all'istituzione (presso l'Inps) del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo"

Il Fondo, che gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore del credito cooperativo per favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e per realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, nei casi di processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.

Il Fondo ha la durata di dieci anni allo scadere dei quali è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi da 8 a 11, del decreto istitutivo.

Con decreto dell'8 novembre 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è stato costituito il Comitato amministratore del Fondo.

Per la rilevazione dei fatti amministrativi è stata istituita, in seno all'Inps, la gestione assicurativa a ripartizione denominata: *"Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo - Articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale del 28 aprile 2000, n. 157"*.

### **2.3. L'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale dipendente dalle imprese di credito**

**L'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662**, ha previsto che, in attesa di una organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema.

**Con decreto interministeriale del 28 aprile 2000, n. 158** (Lavoro-Tesoro) - *pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 139 del 16 giugno 2000* - è stato emanato il Regolamento relativo all'istituzione (*presso l'Inps*) del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito"

Il Fondo, che gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore del credito per favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e per realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, nei casi di processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.

Il Fondo ha la durata di dieci anni allo scadere dei quali è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi da 7 a 10, del decreto istitutivo.

Con decreto dell'8 novembre 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è stato costituito il Comitato amministratore del Fondo.

Per la rilevazione dei fatti amministrativi è stata istituita, in seno all'Inps, la gestione assicurativa a ripartizione denominata: *"Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito - Articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale del 28 aprile 2000, n. 158"*.

#### **2.4. L'istituzione del Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa**

L'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto che, in attesa di una organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema.

Con decreto interministeriale del 28 settembre 2000, n. 351 (Lavoro-Industria, commercio e artigianato) - *pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 279 del 29 novembre 2000* - è stato istituito presso l'Inps il "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa"

Il Fondo, che gode di autonoma gestione sotto il profilo finanziario e patrimoniale, ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori, ad esclusione dei dirigenti, provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Il Fondo ha la durata di sette anni allo scadere dei quali è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del decreto istitutivo.

Per la rilevazione dei fatti amministrativi sono stati istituiti, in seno all'Inps, la gestione assicurativa a ripartizione denominata: "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa - Articolo 1 del decreto interministeriale del 28 settembre 2000, n. 351".

#### **3. LA SOPPRESSIONE DEI FONDI SPECIALI DEGLI ELETTRICI E DEI TELEFONICI**

L'art. 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000 il "Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private" e il "Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia" inglobandoli, con separata evidenza contabile e con la stessa decorrenza, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Con effetto dalla predetta data del 1° gennaio 2000 sono iscritti all'AGO per ITVS dei lavoratori dipendenti - nell'ambito delle separate evidenze contabili - i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i fondi soppressi.

Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico è stata disposta la riduzione del contributo per l'assegno per il nucleo familiare (-3,72%) e del contributo (se dovuto) per le prestazioni economiche di maternità.

Per il finanziamento le quote di spesa pensionistica derivante da specifiche norme dei fondi soppressi è stato istituito un contributo per gli anni 2000, 2001 e 2003, nella misura annuale di:

- 1.350 mld. a carico dei datori di lavoro che contribuivano al soppresso Fondo elettrici. Per espressa previsione normativa il contributo include il minor onere derivante dalla riduzione del contributo per l'assegno per il nucleo familiare e del contributo per le prestazioni economiche di maternità;
- 150 mld. a carico dei datori di lavoro che contribuivano al soppresso Fondo telefonici.

Con decreto interministeriale del 6 luglio 2000 (Lavoro-Tesoro) sono stati determinati i criteri e le modalità di corresponsione dei contributi a carico dei datori di lavoro, stabiliti in favore del soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private e del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia dall'art. 41, comma 2, della legge 23dicembre 1999, n. 488.

#### **4. LE MODIFICHE NORMATIVE AL FONDO DI PREVIDENZA DEL CLERO**

L'art. 42 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha apportato - a decorrere dal 1° gennaio 2000 - sostanziali modifiche alla normativa del "Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica". che si riassumono:

- nell'estensione al predetto Fondo del sistema tecnico finanziario della ripartizione (in sostituzione del sistema tecnico finanziario della ripartizione dei capitali di copertura) che ha comportato, nel bilancio della gestione, l'eliminazione del "Fondo di copertura delle pensioni" e l'iscrizione della spesa per pensioni in un importo pari alle rate da erogare nell'anno,
- nell'applicazione al Fondo, per le anticipazioni di cassa ricevute dall'Inps, del tasso fissato per la generalità delle gestioni deficitari. L'applicazione della norma, che interessa i rapporti finanziari tra le gestioni amministrare, non ha rilessi sui bilanci generali dell'Ente;
- nell'estensione dell'iscrizione al Fondo ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle chiese o enti acattolici riconosciuti, nonché ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle chiese o enti acattolici riconosciuti.

- nell'aumento annuo, dal 1° gennaio 2000, di £. 800.000 del contributo a carico degli iscritti;
- nella modifica dei requisiti richiesti per il pensionamento degli iscritti al Fondo clero a partire dal 1° gennaio 2000.

#### **5. L'ARMONIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO**

**L'art. 49, commi da 4 a 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,** nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, ha modificato le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'AGO ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, *(che ha soppresso il Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto inglobandolo a partire dal 1° gennaio 1996, con separata evidenza contabile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti)*. Pertanto ai sensi del comma 4 del predetto articolo dal 1° gennaio 2000:

- il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a, del citato decreto legislativo 414/1996 è stato stabilito nella misura del 32,70% di cui 23,81% a carico dei datori di lavoro e l'8,89% a carico dei lavoratori;
- il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 414/1996 *(destinato al ripianamento del deficit patrimoniale della separata evidenza contabile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti)*, è soppresso;
- il contributo per gli assegni al nucleo familiare è stato stabilito nella misura del 2,48%;
- il contributo per l'indennità di malattia è stato stabilito nella misura del 2,22%;
- il contributo per l'indennità di maternità è stato ridotto dello 0,57%.

#### **6. L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1998 DEL FONDO ESATTORIALI**

**L'articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342** *(provvedimento fiscale collegato alla legge finanziaria 2000)* nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337 - *recante delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione* - ha disposto l'utilizzo dell'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 1998, al netto delle riserve legali, del "Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette".

Il predetto avanzo, pari a 1.138 mld. (di cui 351 mld. riferito al *Trattamento integrativo di pensione e 787 mld. alle Prestazioni di capitale*) verrà utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità che verranno stabilite, previo accordo con le parti, con decreto interministeriale (Lavoro-Tesoro-Finanze).

## **7. LA SOPPRESSIONE DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA INA**

L'articolo 70 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha stabilito che dal 30 giugno 1999 i fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni SpA (INA Spa), per effetto di contratti collettivi nazionali di lavoro, sono soppressi.

Dalla stessa data cessa l'obbligo della contribuzione e le disponibilità economiche esistenti presso i fondi soppressi sono trasferite al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in apposta evidenza contabile.

Con decreto interministeriale (Lavoro, Tesoro, Industria,) da emanare ai sensi dell'articolo 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni (Conferenza dei Servizi) sono determinati le modalità ed i criteri per l'attuazione del predetto articolo 70 e in particolare per la regolamentazione delle posizioni maturate.

## **8. LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI**

Con decreto interministeriale del 20 novembre 2000 (Tesoro-Lavoro) sono stati resi noti gli incrementi percentuali per perequazione automatica da applicare in via definitiva per il 2000 e in via provvisoria per il 2001.

Per quanto riguarda la perequazione automatica dell'anno 2000 il decreto ha stabilito che dal 1° gennaio 2000 ai trattamenti pensionistici è riconosciuto un incremento dell'1,6%, con un conguaglio dello 0,1% rispetto all'incremento provvisorio dell'1,5% stabilito con decreto interministeriale del 20 novembre 1999. L'aumento dell'1,6% corrisponde, in base alle rilevazioni effettuate dall'ISTAT, alla variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio/dicembre 1998 ed il periodo gennaio/dicembre 1999.

La perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2000 è stata regolata:

- dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di modifica dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, il quale ha stabilito che a partire dal 1995 gli aumenti per perequazione sono attribuiti al 1° gennaio di ogni anno e che il periodo da prendere in esame ai fini della variazione annuale è quello compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;

- **dall'articolo 14, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41**, che ha stabilito che la percentuale di aumento per perequazione si applica nella misura del 100%, sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nella misura del 90%, per le fasce d'importo comprese fra il doppio e il triplo del predetto trattamento minimo e nella misura del 75%, per le fasce d'importo superiore al triplo del predetto trattamento minimo;
- **dall'articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449**, che, tra l'altro, ha stabilito che per un periodo di tre anni a partire dal 1° gennaio 1999 l'aumento per perequazione si applica nella misura del 30 per cento, per le fasce d'importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo e non trova applicazione, per le fasce d'importo dei trattamenti pensionistici superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.

## **9. LA DETERMINAZIONE DEL TASSO DEGLI INTERESSI DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO**

**Con i seguenti provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia è stata variata la misura del tasso ufficiale di riferimento (TUR) che dal 1° gennaio 1999 ha sostituito il tasso ufficiale di sconto (TUS):**

- provvedimento del 4 febbraio 2000, il TUR dal 9 febbraio 2000 è stato elevato dal 3,00% al 3,25%;
- provvedimento del 18 marzo 2000, il TUR dal 22 marzo 2000 è stato elevato al 3,50%;
- provvedimento del 28 aprile 2000, il TUR dal 4 maggio 2000 è stato elevato al 3,75%;
- provvedimento del 10 giugno 2000, il TUR dal 15 giugno 2000 è stato elevato al 4,25%;
- provvedimento del 1° settembre 2000, il TUR dal 6 settembre 2000 è stato elevato al 4,50%;
- provvedimento del 6 ottobre 2000, il TUR dall'11 ottobre 2000 è stato elevato dal 4,75%.

In relazione alle prime tre variazioni suddette **con decreti interministeriali** (Tesoro-Lavoro) la misura dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi è stata rideterminata come segue:

- decreto del 16 marzo 2000, dal 9 febbraio 2000 il tasso d'interesse di differimento e di dilazione è stato elevato dal 9,00% al 9,25%;
- decreto del 19 aprile 2000, dal 22 marzo 2000 il tasso d'interesse di differimento e di dilazione è stato elevato al 9,50%;
- decreto del 13 giugno 2000, dal 4 maggio 2000 il tasso d'interesse di differimento e di dilazione è stato elevato al 9,75%.